

Fabio Cigna

Dottore Commercialista

La gestione delle fatture «a cavallo d'anno»

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

- Artt. 19 e 25 DPR 633/72
- Art. 1 DPR 100/98
- Circolare AdE n. 1/E del 17 gennaio 2018
- Circolare AdE n. 14/E del 17 giugno 2019
- Risposta a Interpello 479/2023
- Risposta a Interpello 115/2025

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

- La gestione delle fatture “a cavallo d’anno” riguarda i documenti emessi o ricevuti con data riferita all’anno precedente (2025) ma effettivamente trasmessi, ricevuti o registrati nel periodo successivo (2026);
- Il criterio operativo rilevante è:
 - la **data di ricezione/trasmissione tramite SdI** che ne determina l’esercizio del diritto alla detrazione;
 - la **data di annotazione nei registri IVA** che ne determina l’imputazione dell’operazione all’anno fiscale corretto.

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

Data di emissione: La fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (art. 21 DPR 633/72);

- per le **fatture differite**: entro il 15 del mese successivo alla data operazione;
- se la **fattura viene scartata**, deve essere corretta e rinviata entro 5 giorni;
- L'emittente deve versare l'IVA nel periodo (mese) in cui l'operazione è considerata effettuata, indipendentemente dalla data di trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio (SdI).

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

Data di ricezione SdI: per la fattura elettronica la data di ricezione è la data in cui il Sistema di Interscambio (SdI) consegna o mette a disposizione il file al destinatario.

Possesso del documento: la consegna/messa a disposizione da parte del SdI determina il possesso giuridico della fattura elettronica.

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

Rilevanza per la detrazione: il diritto alla detrazione dell'IVA nasce quando il soggetto passivo è in possesso della fattura; per le fatture elettroniche il riferimento temporale è quindi la data di ricezione SdI.

Distinzione da data di emissione/registrazione: la data di ricezione può differire dalla data di emissione o dalla data di registrazione contabile; per la detrazione conta la ricezione SdI.

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

Regola del 15 del mese successivo: durante l'anno la prassi consente, in alcuni casi (*fatture differite*), di anticipare la detrazione se la fattura è ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo; tuttavia **questa semplificazione non si applica** ai documenti relativi all'anno precedente (*eccezione di fine anno*);

Sezionale per fatture ricevute nell'anno precedente: se la fattura è ricevuta entro il 31/12 ma registrata l'anno successivo, è possibile annotarla in un sezionale dedicato per farla concorrere alla dichiarazione dell'anno precedente senza inserirla nelle liquidazioni periodiche del nuovo anno.

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

L'art. 19 comma 1 DPR 633/72 prevede che:

«il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

La detrazione può essere effettuata dal momento in cui si verificano entrambi i requisiti:

- Esigibilità (*soltanente coincidente con il momento di effettuazione dell'operazione*);
- Ricezione fattura

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

L'art. 25 comma 1 DPR 633/72 prevede che:

il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato previa annotazione della fattura nel registro IVA acquisti, pertanto i documenti devono essere annotati:

- Anteriormente al momento di effettuazione della liquidazione periodica in cui si intende far valere il diritto alla detrazione;
- Entro il termine di presentazione della DR IVA relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

La Circolare 1/E del 17/12/2018 prevede che:

L'esercizio del diritto alla detrazione è sempre subordinato alla compresenza:

- Del presupposto dell'effettuazione dell'operazione
- Del presupposto della ricezione della fattura d'acquisto.

La detrazione dell'IVA pertanto è possibile solo al soddisfacimento di entrambe i requisiti, unitamente al fatto che la fattura sia correttamente annotata nel Registro IVA acquisti.

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

L'art. 1 DPR 100/98 afferma che:

«entro il medesimo termine ... può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

Esempio

Fattura ricevuta in data 15/12/2025 e datata 30 novembre 2025, la relativa IVA in detrazione **può** concorrere alla determinazione della liquidazione del mese di Novembre (*si tratta di una facoltà e non di un obbligo*).

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

Per i contribuenti che liquidano l'IVA con cadenza trimestrale, L'Ag. Entrate ha precisato che il riferimento alle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

Esempio

Fattura ricevuta in data 15/10/2025 e datata 30 settembre 2025, la relativa IVA in detrazione **può** concorrere alla determinazione della liquidazione del 3° trimestre 2025 (*si tratta di una facoltà e non di un obbligo*).

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

Come precisato nell'art. 1 DPR 100/98 questa facoltà NON può essere esercitata nelle fatture a cavallo d'anno, pertanto potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:

Fattispecie	Trattamento	Anno di detrazione
Fatture ricevute e registrate a Dicembre 2025	L'IVA concorre alla liquidazione IVA di dicembre o del IV trimestre <i>(pertanto farà parte dell'ultima LIPE 2025)</i>	2025
Fatture ricevute a gennaio 2026 (<i>datare dicembre 2025</i>) e registrate nel mese di gennaio 2026	L'IVA concorre obbligatoriamente nella liquidazione IVA di gennaio 2026 o del I trimestre 2026 (<i>o successive</i>). <i>(pertanto farà parte della prima LIPE 2026)</i>	2026
Fatture ricevute a dicembre 2025, ma registrate nel 2026 (<i>entro la data di invio della DR IVA 2026</i>)	Possono rientrare nell'IVA in detrazione per l'anno 2025, annotate nella DR IVA 2025 da presentare entro il mese di aprile 2026 se: <ul style="list-style-type: none">• Registrate nel sezionale «<i>fatture ricevute anno precedente e annotate entro il termine di presentazione della DR IVA</i>• L'IVA detratta (2025) delle fatture registrate nel 2026, NON farà parte dei dati trasmessi con la prima LIPE 2026.	2025

Interpello 115/2025: Ade accetta la Dichiarazione IVA integrativa nella sola ipotesi in cui il contribuente pur avendo ricevuto e registrato la fattura d'acquisto, per mero errore non abbia esercitato il diritto alla detrazione tempestivamente.

La gestione delle fatture a «cavallo d'anno»

L'art. 7 della Legge delega 111/2023 prevede il superamento della limitazione temporale che penalizza le fatture "a cavallo d'anno", consentendo di esercitare il diritto alla detrazione anche con riferimento precedente all'anno di ricezione della fattura; la disposizione resta però sospesa in attesa del decreto attuativo.

Omessa annotazione fatture e emissione N.C.

Sentenza 11 febbraio 2026
Tribunale UE

Corte suprema amministrativa - Polonia

CAUSA T-689/24 Diritto alla detrazione dell'IVA «...affinché il soggetto passivo possa esercitare tale diritto devono essere soddisfatte altre due condizioni, ossia l'operazione dev'essere stata effettivamente eseguita e il soggetto passivo deve disporre di una fattura comprovante tale operazione.

Secondo il giudice di primo grado, la suddetta interpretazione della normativa nazionale è supportata sia dagli articoli 168 e 178 della direttiva 2006/112, sia dalla giurisprudenza della Corte.

Il giudice ha concordato con l'autorità nel ritenere che, se il diritto alla detrazione dell'imposta sorge già in riferimento al periodo in cui è sorto il debito d'imposta relativo ai beni e ai servizi acquistati, **l'esercizio di tale diritto presuppone il possesso di una fattura.**»

Corte suprema amministrativa - Polonia

- Ne consegue che per il Tribunale dell'Unione Europea è consentita la detrazione dell'IVA sugli acquisti nel periodo in cui il diritto è sorto, ovvero anche nel caso in cui il cessionario/committente fosse venuto in possesso del relativo documento in un esercizio d'imposta successivo;
- Tale diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, entro il termine per la presentazione della Dichiarazione IVA cui la fattura è ricevuta.

Corte suprema amministrativa - Polonia

Pertanto la Delega Fiscale dovrebbe recepire quanto prima il disposto:

*«...che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione **possa** essere esercitato **al più tardi** con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta”.*

Omessa annotazione delle fatture di acquisto
mancata emissione note di credito

Omessa annotazione fatture e emissione N.C.

- L'omessa annotazione delle fatture di acquisto e la mancata emissione di note di credito (se *dovute*) sono violazioni formali che possono avere conseguenze sia sul piano della detrazione IVA sia sul piano sanzionatorio.
- L'Ag. Entrate ha ribadito che l'obbligo di registrazione delle fatture passive sussiste entro termini definiti e che l'omissione è sanzionabile anche se l'IVA non è stata detratta.

Omessa annotazione fatture e emissione N.C.

Perdita o slittamento della detrazione: se la fattura non è registrata nei termini, il diritto alla detrazione può essere precluso o rinviato; la possibilità di recupero tramite dichiarazione integrativa è limitata ai casi di errore materiale e non si applica automaticamente (*Risposta Interpello 479/2023 e 115/2025*).

«La DR IVA integrativa consente di corregge errori o omissioni, compresi quelli che abbiano determinato ... un maggiore/minore imponibile o... un maggiore/minore debito/credito IVA ... mediante successiva dichiarazione da presentare ... non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 DPR 633/72» - art. 8 c.6bis DPR 322/98.

Omessa annotazione fatture e emissione N.C.

- Diversamente se la società, pur avendo a disposizione le fatture di acquisto, abbia comunque omesso di registrarle e di detrarre l'IVA nei termini stabiliti dall'art. 19 DPR 633/72; si reputa che questo comportamento equivalga alla rinuncia definitiva al diritto alla detrazione;
- In questo caso resta preclusa la possibilità di presentare una DR IVA integrativa, ovvero quando non siano riscontrabili gli estremi dell'errore rilevante ed essenziale.

Omessa annotazione fatture e emissione N.C.

- L'Agenzia delle Entrate ha indicato l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 per omessa registrazione (*misura percentuale o sanzione fissa a seconda dell'impatto sulla liquidazione*), con possibilità di applicazione di sanzioni ulteriori in caso di indebita detrazione;
- Sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione ha inciso sulla liquidazione corretta del tributo; sempre ravvedibile tramite l'istituto del ravvedimento operoso;
- Se l'IVA è stata indebitamente detratta, possono aggiungersi sanzioni per indebita detrazione o per dichiarazione infedele; la riforma recente ha modificato alcune misure sanzionatorie ma non elimina il rischio di cumulo.

Omessa annotazione fatture e emissione N.C.

- **Cause:** ritardi nella ricezione via Sdl, errori di processo contabile, mancata integrazione tra sistemi di fatturazione e contabilità, **non inerenza del documento, ricezione di fattura per errore;**
- **Impatto:** esposizione a sanzioni, necessità di ravvedimento operoso, possibili rettifiche in dichiarazione e impatti sulla liquidità aziendale.
- **Ravvedimento operoso:** quando possibile, regolarizzare l'omissione con il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre la sanzione; la tempestività riduce l'importo dovuto.

Omessa annotazione fatture e emissione N.C.

- **Procedure interne:** istituire controlli di riconciliazione mensile tra fatture passive, registrazioni contabili e pagamenti; definire responsabilità chiare per la registrazione.
- **Emissione note di credito:** prevedere flussi per l'identificazione tempestiva di fatture da stornare e per l'emissione immediata delle note di credito;
- **Documentazione e giustificativi:** conservare evidenze di ricezione SdI, comunicazioni con fornitori e motivazioni per ritardi; **immediata contestazione delle fatture errate o per cessioni/prestazioni inesistenti;** tali evidenze sono fondamentali in caso di contenzioso o interpello.

Omessa annotazione fatture e emissione N.C.

GRAZIE